

G.30666

REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 26/25**

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu	Presidente
Gaetano Berretta	Giudice relatore
Gabriele Vinciguerra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30666 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia contro la Signora

RUGGIERI Loredana, nata a Manduria (TA) il 28 novembre 1960 (CF: RGGLDN60S68E882S), residente a Savona, Corso Italia n.31/7, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al fascicolo di parte, dall'avv. Alessandro Della Valle del Foro di Genova (alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it) con domicilio eletto in Genova, Viale Sauli n.39/4, presso lo studio legale del difensore.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

All'udienza dibattimentale del 16.10.2024 sono stati uditi il Pubblico Ministero in persona del dott. Francesco Foggia e l'avv. Alessandro Della Valle per la convenuta RUGGIERI Loredana. Data per letta la relazione di causa su consenso delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 15.5.2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la dott.ssa RUGGIERI Loredana, componente del Collegio Sindacale della A.S.S.T. Gaetano Pini di Milano dal Giugno 2019 sino all'Agosto 2022, per sentirla condannare – con imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 18.270,82, asseritamente cagionato all'ente sanitario, in conseguenza dell'intervenuta indebita percezione, durante il contesto temporale nella quale veniva svolto l'incarico, di rimborsi spesa per raggiungere la sede di lavoro. Secondo la prospettazione accusatoria, la responsabilità della dott.ssa RUGGIERI si sarebbe in particolare manifestata a seguito del suo reiterato rifiuto, a fronte delle richieste dell'amministrazione, di restituire quanto irregolarmente percepito nel corso degli anni.

L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a seguito della denuncia della A.S.S.T. Gaetano Pini in data 10.1.2023 e dava conto di aver espletato l'attività istruttoria sulla base della documentazione trasmessa dall'azienda sanitaria.

A sostegno della domanda risarcitoria venivano esposti i seguenti fatti.

1) Con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini n. 365 del 14.6.2019 erano nominati componenti dell'Organo di revisione il dott. Laguardia Alberto, indicato da Regione Lombardia, la dott.ssa Di Bona Valentina, indicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e la dott.ssa RUGGIERI Loredana, indicata dal Ministero della Salute.

2) Nel provvedimento di nomina erano indicate ed esplicitate le disposizioni della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (già Direzione Regionale Sanità) vigenti in materia, segnatamente la Circolare 29.09.2008 prot. 35632 che precisava che l'indennità di funzione spettante ai componenti del Collegio Sindacale avrebbe escluso qualsiasi trattamento accessorio, la nota 29.05.2009 prot. 20125 che rilevava che la predetta indennità annua lorda sarebbe stata da ritenere omnicomprensiva e che nessun rimborso spese sarebbe potuto essere riconosciuto ai componenti del Collegio al di fuori delle ipotesi tassativamente previste per coloro che risultassero dipendenti statali ex art. 26 della L. n. 836/1973 e s.m.i.. Veniva inoltre richiamata la nota 15.07.2009 prot. n. 26469 che, relativamente al riconoscimento di eventuali rimborsi spese, ribadiva la non equiparabilità dei componenti del Collegio Sindacale quali libero-professionisti ai componenti dipendenti pubblici.

3) La dott.ssa RUGGIERI Loredana avrebbe tuttavia presentato la richiesta di compensi oltre che per l'indennità spettante, anche per il rimborso delle spese di viaggio e le richieste di pagamento sarebbero state in prima battuta accolte dall'amministrazione. Nel dettaglio:

a) Fattura n. 2 del 15.11.19 (periodo 26.06.2019 - 30.09.2019) per euro 997,42 oltre accessori (liquidata con mandato n.10311 del 03.12.2019).

b) Fattura n. 1 del 10.02.20 (periodo 01.10.2019 – 31.12.2019) per euro 1521,38 oltre accessori (liquidata con mandato n.1494 del 13.02.2020).

c) Fattura n. 4 del 25.05.20 (periodo 01.01.2020 – 31.03.2020) per euro 243,98 oltre accessori (liquidata con mandato n.335 del 01.06.2020).

d) Fattura n. 6 del 20.08.20 (periodo 01.04.2020 – 30.06.2020) per euro 998,32 oltre accessori (liquidata con mandato n.6826 del 27.08.2020).

e) Fattura n. 8 del 22.10.20 (periodo 01.07.2020 – 30.09.2020) per euro 1.243,80 oltre accessori (liquidata con mandato n.8274 del 27.10.2020).

f) Fattura n. 1 del 07.01.21 (periodo 01.10.2020 – 31.12.2020) per euro 770,94 oltre accessori (liquidata con mandato n.343 del 14.01.2021).

g) Fattura n. 2 del 06.04.21 (periodo 01.01.2021 – 31.03.2021) per euro 1.757,06 oltre accessori (liquidata con mandato n.3359 del 07.05.2021)

h) Fattura n. 3 del 19.07.21 (periodo 01.04.2021 – 30.06.2021) per euro 944,27 oltre accessori (liquidata con mandato n.5741 del 02.08.2021).

i) Fattura n. 4 del 06.10.21 (periodo 01.07.2021 – 30.09.2021) per euro 1.833,27 oltre accessori (liquidata con mandato n.8112 del 27.10.2021).

j) Fattura n. 1 del 18.01.22 (periodo 01.10.2021 – 31.12.2021) per euro 1.328,32 oltre accessori (liquidata con mandato n. 475 del 21.01.2022).

k) Fattura n. 2 del 28.04.22 (periodo 01.01.2022 – 31.03.2022) per

euro 1.340,54 oltre accessori (liquidata con mandato n.3715 del 06.05.2022).

l) Fattura n. 3 del 11.07.22 (periodo 01.04.2022 – 30.06.2022) per euro 1.063,56 oltre accessori (liquidata con mandato n.5578 del 13.07.2022).

m) Fattura n. 4 del 01.09.22 (periodo 01.07.2022 – 10.08.2022) per euro 537,08 oltre accessori (liquidata con mandato n.7092 del 06.09.2022).

Per un ammontare complessivo, al lordo degli oneri della cassa previdenziale (4%) e dell'I.V.A. (22%), pari ad auro 18.270,82.

4) Con istanza del 25.10.2022, il Direttore Amministrativo dell'A.S.S.T. Gaetano Pini comunicava alla dott.ssa RUGGIERI che, all'esito dell'esecuzione di una verifica interna, gli importi liquidati erano risultati non spettanti e ne domandava conseguentemente la restituzione.

5) La dott.ssa RUGGIERI riscontrava la richiesta di pagamento (nota del 3.11.2022), ritenendola infondata in quanto non preceduta dal parere del RUP ed in quanto violativa della norma di cui all'art. 2234 c.c. sul diritto al rimborso spese del prestatore d'opera.

6) Il Direttore Amministrativo – con nota del 10.11.2022 – prendeva posizione avverso la tesi della dott.ssa RUGGIERI e sosteneva la non equiparabilità della disciplina che regola i compensi del componente del Collegio Sindacale a quella di cui all'art. 2234 c.c.. Dopo aver richiamato la specifica normativa regionale che regola il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale, insisteva nella

domanda di restituzione delle somme erogate in suo favore.

7) A tale ulteriore intimazione non faceva seguito il rimborso da parte dott.ssa RUGGIERI, la quale, a mezzo di un proprio legale, contestava la richiesta di pagamento dichiarando di aver sempre tenuto un comportamento improntato a buona fede (nota del 25.11.2022).

Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale procedeva, in primo luogo, a ricostruire l'assetto normativo in tema di rimborsi spese dei componenti dei Collegi Sindacali degli enti sanitari, rilevando che sia la disciplina statale contenuta nel D.Lgs. n.502/1992, sia quella regionale contenuta nella L.R. n.33/2009 (come modificata dalla L.R. n.23/2015) si sarebbero limitate a stabilire l'ammontare dell'indennità spettante ai membri dell'organo di controllo senza fornire specifiche indicazioni in merito ad ulteriori rimborsi per spese di viaggio. La lacuna normativa sarebbe stata tuttavia colmata dall'interpretazione autentica fornita dal Legislatore Regionale, il quale avrebbe stabilito (Circolare del 29.9.2008 prot. 35632 e successive note del 29.5.2009 prot. 20125 e del 15.7.2009 prot. 26469; Circolare 4.8.2014) che non sussistendo alcuna specifica norma a supporto del diritto dei componenti del collegio sindacale a vedersi riconosciute le spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, l'indennità annua lorda spettante ai revisori dovesse intendersi omnicomprensiva, con la conseguenza che nessun rimborso spese andrebbe riconosciuto al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla normativa statale.

In secondo luogo, veniva evidenziato che in ogni caso, anche a voler applicare la previsione dell'art.2234 c.c. richiamata dalla dott.ssa

RUGGIERI, in ogni caso sarebbe da escludere la spettanza dei rimborsi, atteso da un lato che la norma codicistica, nel prevedere che il prestatore d'opera debba ottenere dal cliente l'anticipazione delle spese occorrenti al compimento dell'opera, stabilisce espressamente la natura derogabile della disposizione e, dall'altro lato, che la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini n. 365 del 14.6.2019 con la quale era disposta la nomina della dott.ssa RUGGIERI a componente del Collegio Sindacale prevedeva espressamente che l'indennità annua lorda spettante *"è da ritenersi omnicomprensiva e nessun rimborso spese può essere riconosciuto ai componenti del Collegio"*.

Secondo la Procura Regionale la condotta assunta dalla convenuta si sarebbe posta in evidente nesso causale con il danno patrimoniale subito dall'azienda sanitaria, atteso che a fronte dell'errore nell'erogazione del rimborso, avrebbe determinato il consolidamento del pregiudizio in conseguenza dei rifiuti di restituzione opposti all'amministrazione. La condotta sarebbe stata sorretta dalla coscienza e volontà di arrecare un danno all'A.S.S.T. Gaetano Pini in ragione dell'intervenuta domanda di rimborso e del successivo rifiuto di restituzione, in considerazione del chiaro dettato della deliberazione di nomina e del ruolo altamente qualificato rivestito in seno all'azienda sanitaria.

Il pregiudizio erariale subito dall'azienda sanitaria veniva pertanto imputato alla responsabilità dolosa della dott.ssa RUGGIERI.

L'organo requirente riferiva di aver fatto precedere il deposito dell'atto di citazione dalla formalizzazione dell'invito a fornire deduzioni e procedeva all'analisi critica delle deduzioni svolte nella fase preprocessuale,

sia in sede di deduzioni difensive, sia in sede di audizione personale.

In conclusione, la Procura Regionale domandava la condanna della dott.ssa RUGGIERI Loredana al pagamento della somma di euro 18.270,82, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in favore della A.S.S.T. Gaetano Pini di Milano.

Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale del 16.10.2024, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.

Con comparsa depositata il 26.9.2024, si costituiva in giudizio la dott.ssa RUGGIERI Loredana, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Della Valle del Foro di Genova.

Dopo aver analiticamente riepilogato i fatti controversi e le contestazioni avanzate dalla Procura Regionale, la difesa della dott.ssa RUGGIERI affrontava direttamente il merito della controversia ed eccepiva quanto segue.

1) Contrariamente a quanto ritenuto dall'organo requirente, la materia dei rimborsi spese in favore dei membri dei Collegi Sindacali delle aziende sanitarie non avrebbe formato oggetto di alcuna specifica disciplina sostanziale, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione il principio generale desumibile dall'art.2234 c.c., a mente del quale i predetti rimborsi sarebbero dovuti in favore del prestatore d'opera. Sul punto la difesa evidenziava che a fronte del silenzio sia della legislazione statale che di quella regionale, nessun rilievo normativo potrebbero assumere le circolari interpretative regionali richiamate nell'atto di citazione, atteso che tali atti amministrativi, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione

e del Consiglio di Stato, non costituirebbero fonti del diritto e non potendo essere considerati presupposti di provvedimenti lesivi, potrebbero essere disattesi dagli organi amministrativi senza che ciò comporti l'illegittimità degli atti adottati.

2) La Corte dei conti in sede di controllo avrebbe riconosciuto la spettanza dei rimborsi (Deliberazione della Sez. Regionale Lombardia n.329/2015; Deliberazione della Sez. Regionale Sicilia n.407/2013) e il riconoscimento da parte del Giudice Contabile non sarebbe stato limitato ai revisori degli enti territoriali, ma avrebbe rivestito valenza generale, anche in considerazione dell'evidente medesima situazione giuridica e della necessità di un medesimo trattamento in applicazione dei principi costituzionali rinvenibili nell'art.3, 37 e 51 Cost.

3) Con riguardo all'asserita natura dispositiva dell'art.2234 c.c. e alla circostanza che la previsione del diritto al rimborso sarebbe stata derogata nell'ambito del rapporto negoziale tra la convenuta e la A.S.S.T. Gaetano Pini – generato dalla richiamata Deliberazione del Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini n. 365 del 14.6.2019 - la difesa rimarcava il fatto che in realtà nulla avrebbe previsto nella parte precettiva, essendosi limitata a statuire *"di corrispondere ai componenti le indennità di funzione determinate ai sensi dell'art. 12, comma 16 e dell'art. 27 quater della L.R. n. 23/2015 quantificate in € 18.592,50= annui lordi per ciascun componente ed in € 23.240,55 annui lordi per il Presidente, oltre cassa, IVA e IRAP, se dovute"*. Ad avviso della difesa della dott.ssa RUGGIERI l'Ente sanitario non

avrebbe disposto alcunchè in merito al *"rimborso di spese di viaggio per raggiungere la sede dell'Azienda"* ai membri del Collegio Sindacale e la generica indicazione in merito all'omnicomprensività dell'emolumento fisso apparirebbe unicamente nel preambolo – non dispositivo né precettivo – del provvedimento. Non vi sarebbe quindi stato alcun accordo tra le parti volto alla deroga della disciplina applicabile e quindi nessuna pattuizione contraria rispetto al dettato dell'art.2234 c.c. sarebbe in concreto intervenuta.

4) Nel corso dell'esecuzione del rapporto di lavoro, l'Ente avrebbe regolarmente approvato la rendicontazione periodica delle spese presentate dalla convenuta, indicato le somme da fatturare e, ricevuta la fattura, emesso i relativi mandati di pagamento e corrisposto le somme comprensive del rimborso spese. I pagamenti sarebbero intervenuti puntualmente e senza questioni in ordine alla spettanza dei rimborsi sotto l'egida di due diversi Direttori Generali (dott. Francesco e dott.sa Paola Lattuada), di due diversi Direttori Amministrativi (dott. Valentino Cola e dott. Marcello Luca Manganaro), di tre Direttori del Dipartimento Tecnico Amministrativo (Avv. Maria Cristina Clementi, Dott.sa Maria Luigia Barone e Dott. Marcello Luca Manganaro) nonché del RUP - Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali Avv. Marilena Moretti, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Responsabile della funzione di Internal Auditing aziendale. Non potrebbe essere conseguentemente messo in discussione il fatto che l'azienda sanitaria – e tutti i dirigenti

avvicendatisi - avrebbero sempre inteso come dovuto il rimborso. Tale conclusione sarebbe inoltre confermata dalla circostanza che nell'ambito del rapporto intercorso con l'amministrazione, la convenuta avrebbe interloquito specificamente in merito ai criteri di quantificazione degli importi dovuti per il rimborso delle spese, ritenuti quindi meritevoli di essere liquidati unitamente all'indennità per il servizio espletato. Il successivo mutamento dell'interpretazione del dato normativo e la richiesta di restituzione delle somme erogate risulterebbero smentiti quindi oltre che dalla corretta lettura delle norme di riferimento, anche dal costante atteggiamento tenuto dall'ente sanitario per l'intera durata del rapporto.

5) Per la difesa difetterebbero infine i presupposti sia per la riconduzione causale dell'asserito danno al comportamento della convenuta, sia la qualificazione ed imputazione di una condotta dolosa, atteso in particolare che la dott.ssa RUGGIERI si sarebbe limitata a redigere le note afferenti i rimborsi, legittimamente ritenuti dovuti in forza delle menzionate norme e pronunce giurisprudenziali e a chiedere espressamente ai soggetti apicali dell'ente quale fosse la corretta modalità di liquidazione delle somme spettanti a tale titolo.

La difesa della convenuta evidenziava infine che il rifiuto di restituire le somme oggetto di ripetizione di indebito si sarebbe fondata su una corretta interpretazione dell'assetto normativo nella *subiecta materia* e del rapporto negoziale formalizzato con l'ente, valorizzato dal fatto che la dott.ssa RUGGIERI rivestiva un ruolo tecnico di particolare rilevo ed era dotata di validi strumenti conoscitivi ed interpretativi, con la conseguenza che la

specializzazione professionale non deporrebbe per la conferma della contestata condotta dolosa, ma rafforzerebbe invero la sua piena consapevolezza della regolarità delle liquidazioni ottenute e del successivo rifiuto di restituire quanto percepito.

Dopo aver evidenziato che la convenuta avrebbe sempre osservato una linea di condotta collaborativa e prudente, come invero confermato dalla circostanza che non avrebbe preteso un aumento dell'indennità nonostante ne fossero maturati, nell'anno 2021, i relativi presupposti (aumento della retribuzione del Direttore Generale sulla base della quale parametrare in misura percentuale l'indennità dei revisori), la difesa concludeva domandando il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale. Con vittoria delle spese del giudizio.

All'odierna udienza dibattimentale le parti hanno insistito nelle reciproche posizioni ed hanno concluso in conformità agli atti depositati in giudizio.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In assenza di questioni pregiudiziali può essere affrontato direttamente il merito della controversia.

La domanda risarcitoria promossa dalla Procura Regionale è parzialmente fondata, nei limiti d'appresso indicati.

1.1. Sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo processuale può essere ritenuto assodato che la dott.ssa RUGGIERI, nominata componente del Collegio Sindacale della A.S.S.T. Gaetano Pini di Milano con Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 14.6.2019 e rimasta in

carica sino al 10.8.2022, abbia percepito, oltre all'indennità prevista dall'art.12, comma 16, L.R. n.33/2009 (come modificata dalla L.R. n.23/2015), anche il rimborso delle spese sostenute per raggiungere la sede di lavoro. La liquidazione di tali somme non è risultata sorretta, ad avviso della Sezione, da valido titolo negoziale, atteso che, in disparte le problematiche interpretative in ordine alla spettanza o meno del beneficio sulla base delle norme legislative vigenti, l'esclusione del rimborso era stata espressamente prevista all'atto del conferimento dell'incarico.

La Deliberazione del Direttore Generale della A.S.S.T. Gaetano Pini n. 365 del 14.6.2019 aveva infatti disposto che l'indennità di funzione era da ritenersi omnicomprensiva e nessun rimborso spese poteva essere riconosciuto ai componenti del Collegio (previsione compatibile con la previsione normativa dell'art.2234 c.c. richiamato dalla difesa della parte convenuta, atteso che il riconoscimento delle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico da parte del prestatore d'opera viene subordinato all'assenza di pattuizione contraria).

Il rapporto negoziale tra l'amministrazione sanitaria e la dott.ssa RUGGIERI è stato fondato sul contenuto della richiamata Deliberazione di incarico e sebbene non riportato nel dispositivo della Deliberazione, deve essere ritenuto vincolante per le parti secondo una interpretazione dell'assetto negoziale fondato sulla buona fede oggettiva dei contraenti (art.1366 c.c.).

1.2. Il pregiudizio erariale subito dalla A.S.S.T Gaetano Pini deve essere collegato temporalmente al momento in cui sono intervenute le singole liquidazioni dei rimborsi spesa in favore della dott.ssa RUGGIERI e deve

essere ricondotto causalmente alla responsabilità sia dei dirigenti dell'ente sanitario i quali hanno gestito il procedimento di spesa senza verificare adeguatamente la sussistenza di un valido titolo per disporre i pagamenti, sia della stessa dott.ssa RUGGIERI, la quale risultava in rapporto di servizio con l'azienda sanitaria in ragione del ruolo di componente del Collegio Sindacale e ha dato corso alla presentazione delle richieste economiche nonostante il titolo negoziale che le avrebbe potute legittimare – costituito dalla Deliberazione di incarico – avesse espressamente previsto che il trattamento retributivo escludeva emolumenti ulteriori rispetto all'indennità di funzione. La rilevanza causale della condotta della convenuta nella produzione del pregiudizio subito dall'azienda sanitaria è inoltre avvalorata dal ruolo di organo di controllo interno da essa rivestito, dal quale derivava un obbligo di servizio finalizzato alla verifica della regolarità amministrativo – contabile della gestione.

1.3. La condotta della convenuta è stata connotata da grave negligenza, atteso che la pur sussistente incertezza interpretativa in ordine alle previsioni legislative sulla spettanza dei rimborsi spese risultava invero superata dal fatto inequivocabile che l'accettazione dell'incarico si era fondata su un provvedimento dell'amministrazione che la escludeva espressamente, in coerenza con l'inequivoca natura dispositiva del principio civilistico secondo il quale il prestatore d'opera ha diritto al rimborso delle spese sostenute per dare corso all'incarico.

La Sezione ritiene che la dott.ssa RUGGIERI non abbia intenzionalmente voluto cagionare un danno all'amministrazione. Depongono in questo senso le evidenze probatorie legate ai rapporti

intervenuti tra la convenuta e l'apparato burocratico dell'azienda sanitaria in sede di liquidazione dei rimborsi e, segnatamente, in merito all'individuazione delle corrette modalità per darvi corso, connotati da trasparenza relazionale e dall'assenza di elementi sufficienti per sorreggere l'imputazione di una condotta, da parte sua, orientata ad indurre in errore l'amministrazione e di approfittarne.

Se è vero, ad avviso della Sezione, che non risulta ravvisabile, nel caso di specie, una condotta dolosa, è altrettanto vero che il comportamento della dott.ssa RUGGIERI, unitamente a quello dell'apparato amministrativo della A.S.S.T., è stato connotato da grave negligenza, con la conseguenza che il pregiudizio arrecato all'ente deve esserle imputato a titolo di colpa grave.

1.4. Nella quantificazione del danno erariale addebitabile alla dott.ssa RUGGIERI, stante la natura gravemente colposa della condotta, deve trovare applicazione la previsione legislativa introdotta dall'art.21, comma 2, d.l. n.76/2020 (entrato in vigore dal 17.7.2020), a mente del quale *"Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025* (termine posticipato più volte, da ultimo tramite l'art. 1, comma 9, d.l. n. 202/2024), *la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente"*.

Conseguentemente, il danno erariale concretamente addebitabile alla convenuta può riguardare i pagamenti dei rimborsi spesa antecedenti rispetto al 17.7.2020. Segnatamente:

a) Fattura n. 2 del 15.11.19 (periodo 26.06.2019 - 30.09.2019) per euro 997,42 oltre accessori per euro 39,99 (liquidata con mandato n.10311 del 03.12.2019).

b) Fattura n. 1 del 10.02.20 (periodo 01.10.2019 – 31.12.2019) per euro 1.521,38 oltre accessori per euro 408,95 (liquidata con mandato n.1494 del 13.02.2020).

c) Fattura n. 4 del 25.05.20 (periodo 01.01.2020 – 31.03.2020) per euro 243,98 oltre accessori per euro 65,58 (liquidata con mandato n.335 del 01.06.2020).

Per un ammontare complessivo pari ad **euro 3.277,30**.

1.5. Il danno erariale contestato dalla Procura Regionale si è tradotto in un arricchimento della convenuta, con la conseguenza che nonostante il pregiudizio erariale sia imputabile causalmente oltre che alla sua posizione, anche a quella dei soggetti, non evocati nel presente giudizio, che hanno proceduto all'illegittima liquidazione, trova applicazione il combinato disposto degli articoli 1, comma 1-quater (a mente del quale *"Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso."*) e comma 1-quinquies (a mente del quale *"Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente…."*) dell'art.1, Legge n.20/94, con la conseguenza che la somma risarcitoria deve essere interamente

addebitata alla sua responsabilità solidale.

2. In conclusione si ravvisano in capo alla convenuta RUGGIERI Loredana pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio della A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, definitivamente quantificato in complessivi euro 3.277,30:

1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta posta in essere;
3) l'elemento soggettivo della colpa grave.

La complessiva somma risarcitoria di euro 3.277,30 sarà rivalutata con decorrenza dalle distinte date di liquidazione degli emolumenti e sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,

Condanna

RUGGIERI Loredana, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore della A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, della somma di euro 3.277,30.

La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà

gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 74,47.

Manda alla Segreteria per il seguito di rito.

Così provveduto in Milano, nelle camere di consiglio del 16.10.2024 e del 7.2.2025.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano Berretta) (Dott. Antonio Marco Canu)

(firma apposta digitalmente) (firma apposta digitalmente)

Depositato in Segreteria il 10/02/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)

(firma apposta digitalmente)